

G. FALSITTA-A. FANTOZZI-G. MARONGIU-F. MOSCHETTI, *Commentario breve alle leggi tributarie.*
Tomo II - Accertamento e sanzioni a cura di F. Moschetti.

BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*⁹
 - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*⁵
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*⁶
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*⁷
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*⁵
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*¹¹ (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 11^a edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
 - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*⁶
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*⁴
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)*
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*³
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari (3 tomi) - Tomo I*⁴ Tomo II⁴ Tomo III⁴
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*⁴
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*²
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*²
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
 - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta (in corso di pubblicazione)*
 - *Tomo II: Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti*
 - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi*
 - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)*
 - *Tomo V: Tributi locali, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)*
- 24 - M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE

Tomo II
Accertamento e sanzioni

a cura di
FRANCESCO MOSCHETTI

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
FRANCO BATISTONI FERRARA
MAURO BEGHIN
BRUNELLA BELLÈ
ADRIANO BENAZZI
GIULIA BOLETTA
MARIA FRANCESCA BONTÀ
MARIA CRISTINA BRUNO
IVO CARACCIOLI
VINCENZO CARDONE
ANDREA CARINCI
BERNARDO CARTONI
CARLO CIMINIELLO
GIUSEPPE CIMINIELLO
FRANCESCO COLAIANNI

GIUSEPPE CORASANITI
ROBERTO CORDEIRO GUERRA
VITO D'AMBRA
FRANCESCO DE DOMENICO
ADRIANO DI PIETRO
MARIO GARAVOGLIA
ANDREA GIOVANARDI
LORENZO IMPERATO
GIUSEPPE INGRAO
MAURIZIO INTERDONATO
AGOSTINO ENNIO LA SCALA
GIUSEPPE MARINI
GIUSEPPE MARINO
MELO MARTELLA
ENRICO MASTROGIACOMO
GIOVANNI MOSCHETTI
DIANA MURARO

VALERIA NUCERA
ROBERTO PISANO
ANDREA PODDIGHE
MARCELLO POGGIOLI
LUIGI QUERCIA
ROBERTA RINALDI
GIANLUCA RUGGIERO
CIRO SANTORIELLO
ROBERTO SCHIAVOLIN
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
GIUSEPPE VANZ
FRANCESCO VERRI
MARCO VERSIGLIONI
ANTONIO VIOTTO
NICOLÒ ZANOTTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-29885-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Francesco Moschetti

COLLABORATORI

I - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Artt. 1-6: R. Baggio	Art. 41 <i>bis</i> : G. Ingraio
Art. 12 <i>bis</i> : R. Baggio	Art. 41 <i>ter</i> : M. Interdonato
Artt. 13-16: A. Benazzi	Art. 42: A. Di Pietro
Artt. 18-18 <i>ter</i> : D. Muraro	Art. 43: R. Schiavolin
Artt. 19-22: A. Benazzi	Artt. 44-45: A. Giovanardi
Artt. 23-30: G. Corasaniti	Artt. 58-60: R. Cordeiro Guerra
Art. 31: R. Schiavolin	Art. 60 <i>bis</i> : M. Poggioli
Art. 31 <i>bis</i> : G. Marino	Art. 61: A.E. La Scala
Art. 32: G. Vanz	Artt. 62-63: G. Marini
Art. 33: A. Viotto	Art. 64: A. Carinci
Art. 36: A. Viotto	Art. 65: G. Marini
Artt. 36 <i>bis</i> -36 <i>ter</i> : R. Rinaldi	Art. 66: A.E. La Scala
Art. 37: A. Di Pietro	Art. 67: M. Interdonato
Art. 37 <i>bis</i> : M. Beghin	Artt. 68-69: M. Trivellin
Art. 38: L. Tosi	Art. 70: R. Schiavolin
Art. 39: A. Di Pietro	Art. 71: R. Baggio
Art. 40: F. De Domenico	Artt. 72-74: G. Corasaniti
Art. 40 <i>bis</i> : M. Beghin	Art. 75: G. Marino
Art. 41: M. Martella	

II - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Dichiarazione

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

R. Baggio

Interpello

(Art. 21, L. 30 dicembre 1991, n. 413)

E.M. Bagarotto

Accertamento con adesione
(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

M. Versiglioni

Studi di settore
**(Artt. 62 bis e 62 sexies, D.l. 30 agosto 1993, n. 331;
Artt. 10, 10 bis e 10 ter, L. 8 maggio 1998, n. 146)**

M. Beghin

Autotutela
**(Art. 2 quater, D.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif.
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656; D.m. 11 febbraio 1997, n. 37)**

R. Schiavolin

Sanzioni penali
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa e coordinamento della sezione: I. Caraccioli

Art. 1: G. Moschetti

Art. 2: L. Imperato

Art. 3: V. Cardone

Art. 4: R. Pisano

Art. 5: B. Cartoni

Art. 6: L. Imperato

Art. 7: M. Garavoglia

Artt. 8-9: L. Imperato

Art. 10: C. Santoriello

Art. 10 bis-10 quater: F. Colaianni

Art. 11: F. Verrì

Art. 12: M.C. Bruno

Art. 13: C. Ciminiello

Art. 14: G. Ciminiello

Art. 15: G. Ruggiero

Art. 16: V. D'Ambra

Art. 17: C. Santoriello

Art. 18: L. Quercia

Art. 19: G. Moschetti

Artt. 20-25: E. Mastrogiacomo

Sanzioni amministrative

Premessa e coordinamento della sezione: F. Batistoni Ferrara

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Artt. 1-4: A. Poddighe

Artt. 5-7: V. Nucera

Artt. 8-9: N. Zanotti

Artt. 10-11: M.F. Bontà

Artt. 12-13: A. Poddighe

Art. 14: N. Zanotti

Art. 15: M.F. Bontà

Artt. 16-17: N. Zanotti

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Artt. 1-5: F. Batistoni Ferrara
Art. 6: M.F. Bontà
Art. 7: F. Batistoni Ferrara
Art. 8: A. Poddighe
Artt. 9-10: V. Nucera
Art. 11: F. Batistoni Ferrara
Art. 12: M.F. Bontà

Art. 13: A. Poddighe
Artt. 14-19: B. Bellè
Art. 20: V. Nucera
Art. 21: A. Poddighe
Artt. 22-24: G. Boletto
Artt. 25-26: M.F. Bontà
Artt. 27-30: N. Zanotti

(Art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269)

F. Batistoni Ferrara

COORDINATORI SCIENTIFICI

Mauro Beghin Roberto Schiavolin Loris Tosi

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Diana Muraro

corrisposti, nonché dell'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all'Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo. Pertanto, l'Amministrazione, sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo da essa corrisposte al personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato o ad enti diversi, deve operare la ritenuta prevista dal 1° co., lett. b), dell'art. 29 e deve trasmettere all'ente di appartenenza, entro il 12 gennaio dell'anno successivo, tutti i dati relativi ai compensi accessori corrisposti a ciascun dipendente, al fine di consentire a quest'ultimo la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati (quelli a carattere fisso ed accessorio), nonché il rilascio della certificazione unica fiscale e previdenziale (ris. Ag. Entr. 3 luglio 208, n. 271 in merito al trattamento economico accessorio corrisposto dall'INPS al personale comandato appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato no ad altri enti). ■ Il 2° co. dell'art. 29 stabilisce che per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze. L'ultima parte del suddetto 2° co. dispone, inoltre, che qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Infine, il 2° co. in commento precisa espressamente che si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, 4° co., cioè quelle che consentono al sostituto di chiedere, entro il 12 di gennaio dell'anno successivo, il conguaglio di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nel corso di altri rapporti intrattenuti.

III. Versamento delle ritenute da parte del sostituto. ■ In base al 2° e 4° co. dell'articolo in

commento, nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, così come, sia pure facoltativamente, nell'ipotesi in cui le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo delle imposte dovute a seguito delle operazioni di conguaglio, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Nel primo caso, quando si tratta di valori che non si accompagnano a retribuzioni in denaro ovvero queste sono inferiori alle ritenute dovute sui predetti valori, il sostituto è obbligato ad effettuare il corrispondente versamento; nel secondo caso, cioè quando le retribuzioni sono insufficienti a subire il prelievo delle imposte scaturenti dalle operazioni di conguaglio, il sostituto può scegliere se provvedere al versamento o chiedere che le imposte siano trattenute nei periodi di paga successivi a quello di febbraio. In tal caso le somme trattenute dopo il febbraio dell'anno successivo saranno maggiorate dello 0,50 per cento. È peraltro previsto che al termine del periodo d'imposta successivo o quando il rapporto si interrompe, anche per decesso del sostituto, le somme ancora dovute e non ancora trattenute devono essere versate direttamente dal sostituto entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

IV. Prassi confermata. ■ L'Amministrazione finanziaria ha confermato la vigenza della ris. min. 29 aprile 1986, n. 8/230, con la quale è stato precisato che la CONSOB non effettua le ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29, bensì ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. n. 600/73; nonché della ris. min. 22 novembre 1975, n. 8/50021, con la quale è stato precisato che le indennità e gli assegni corrisposti agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e posti in posizione di ausiliari a norma della l. n. 113/54 devono essere assoggettate da parte dei Distretti militari, all'atto dell'erogazione, alla ritenuta riferita allo scaglione di reddito più elevato dell'assegno di ausiliaria spettante all'ufficiale che trovasi nella suindicata posizione e poi comunicati alle Direzioni Provinciali del Tesoro ai fini dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte di queste ultime.

30 Ritenuta sui premi e sulle vincite. 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e

dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

5. La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

7. La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

SOMMARIO: I. Le manifestazioni a premio: operazioni a premio e concorsi a premio. - II. Le ritenute alla fonte nelle operazioni a premio. - III. Le ritenute alla fonte su premi e vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità e da concorsi a premio. - IV. Le vincite nei giochi pubblici e le altre vincite.

I. Le manifestazioni a premio: operazioni a premio e concorsi a premio. ■ Il 1° co. della disposizione in esame contiene la disciplina delle ritenute alla fonte sui premi derivanti (anche) dalle c.d. **manifestazioni a premio** nelle due diverse categorie dei **concorsi a premio** e delle **operazioni a premio**. ■ Con il regolamento di cui al d.p.r. n. 430/01 (entrato in vigore il 12 aprile 2002), emanato in forza dell'art. 19, l. n. 449/97, è stata attuata la revisione organica della disciplina delle manifestazioni pubblicitarie a premio, definite dall'art. 1, 1° co., del citato regolamento, quali «promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali» (circ. Min. Attiv.

prod. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC). Pertanto, le manifestazioni a premio: *i*) hanno natura giuridica di promessa al pubblico ex artt. 1989 ss. c.c.; *ii*) sono degli strumenti pubblicitari aventi lo scopo di favorire la conoscenza e la promozione di beni e servizi; *iii*) sono caratterizzate dalla gratuità della partecipazione, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione (gratuità che non viene violata anche nel caso in cui il regolamento prevede l'obbligo di acquistare il prodotto promozionato per partecipare alla manifestazione a premio); di contro, se per la partecipazione è richiesto il pagamento di una somma di denaro, saremo in presenza di una diversa fattispecie riconducibile a giochi e lotterie. Nell'ambito delle manifestazioni a premio occorre poi distinguere tra concorsi a premio e operazioni a premio. I

concorsi a premio (art. 2, d.p.r. n. 430/01) sono manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti ai partecipanti dipende dalla sorte o da qualsiasi altro congegno che affidi all'alea la designazione del vincitore, dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti ed inoltre il premio viene attribuito soltanto ad alcuni partecipanti anche senza richiedere ad essi la condizione di acquisto o di vendita di determinati prodotti o servizi (circ. Min. Att. prod. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC). Le **operazioni a premio** (art. 3, d.p.r. n. 430/01), invece, sono manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene attribuito a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove d'acquisto, ovvero a tutti coloro che semplicemente acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio, senza necessità di raggiungere un determinato *quantum*. Si caratterizzano, quindi, per l'obbligatorietà dell'acquisto o della vendita del prodotto o servizio oggetto della promozione ed inoltre si differenziano dai concorsi a premio per il fatto che il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti e non solo ad alcuni di essi (circ. Min. Att. prod. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC). I «**concorsi misti**» - non espressamente disciplinati dal citato regolamento ma previsti dalla citata circ. n. 1/02 del Min. Att. prod. - sono quelle manifestazioni pubblicitarie che si caratterizzano per la contemporanea presenza di elementi tipici sia dei concorsi a premio (quali sorte, abilità) sia delle operazioni a premio (attribuzione di premi a tutti i partecipanti), in cui su un'operazione a premio (con assegnazione di un premio di pari valore a tutti i partecipanti) si innesta un concorso a premi (con contestuale conferimento di altri premi di uguale o diverso valore solo ad alcuni partecipanti in base alla sorte o abilità); in questi casi è destinata ad applicarsi la disciplina «amministrativa» dei concorsi a premio. Infine l'art. 6 del d.p.r. n. 430/01 elenca una serie di fattispecie che non «si considerano» concorsi ed operazioni a premio. ■ In origine la materia delle manifestazioni a premio era disciplinata dal r.d.l. n. 1933/38 (conv. in l. n. 973/39); questa normativa è stata successivamente integrata e modificata prima dal d.l. n. 332/89 (conv. con modif. dalla l. n. 332/89) e, da ultimo, dal citato art. 19, l. n. 449/97, il quale ha disposto una revisione totale della disciplina (sostanziale e fiscale) delle manifestazioni a premio, mediante l'introduzione di diverse semplificazioni degli adempimenti amministrativi (tra cui abolizione del regime autorizzatorio per lo svolgimento di tali attività) e rilevanti modifiche sotto il profilo impositivo. A

tal riguardo, il 2° co. del citato art. 19 ha integralmente sostituito il 1° co. dell'art. 30, d.p.r. n. 600/73, in vigore, nella sua nuova ed attuale versione, a partire dal 1° gennaio 1998 (ex art. 19, 6° co., l. n. 449/97). La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997 prevedeva, per i soli concorsi a premio, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 25 per cento del valore dei premi attribuiti; diversamente, per le operazioni a premio non era prevista alcuna ritenuta fiscale sia nel caso in cui i premi fossero destinati a privati consumatori finali, sia nel caso in cui i premi fossero conseguiti nell'esercizio di attività commerciali o di lavoro autonomo, mentre erano assoggettati a ritenuta i premi relativi ad operazioni a premio aventi quali beneficiari lavoratori dipendenti ovvero agenti e rappresentanti dell'impresa.

II. Le ritenute alla fonte nelle operazioni a premio. ■ Una delle principali novità della (nuova) disciplina delle ritenute sui premi relativi a manifestazioni a premio è costituita dall'estensione dell'obbligo di effettuare la ritenuta anche sui premi derivanti da **operazioni a premio**. Difatti, il 1° co. dell'art. 30 dispone che il **promotore della manifestazione** - tutte le volte in cui quest'ultimo sia lo Stato, una persona giuridica pubblica o privata e uno dei soggetti di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73 - deve operare una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** nella misura del 25 per cento (in forza del disposto di cui all'art. 30, 2° co.), con **facoltà di rivalsa**, sui premi derivanti da **operazioni a premio** che sono corrisposti a soggetti per i quali i premi stessi hanno una rilevanza reddituale **ex art. 6, t.u.i.r.**, con **esclusione** dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte. ■ Dunque, ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte sui premi di tali operazioni è anzitutto necessario che questi rientrano in una delle sei **categorie reddituali** di cui al citato art. 6 t.u.i.r.; in tal caso, comunque, la predetta ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento deve essere **operata esclusivamente nei confronti** di quei **oggetti titolari di redditi diversi da quelli per i quali altre disposizioni già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte** secondo le regole proprie di ciascuna categoria di reddito, quali gli artt. 23, 25 e 25 bis, d.p.r. n. 600/73. Ne consegue che, nel caso di operazioni a premio, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento di cui al 1° co., art. 30, è destinata a trovare **applicazione** (principalmente) sui **premi assegnati dall'impresa ai propri clienti** che rivestono la qualifica di **soggetti esercenti attività di commercio sia all'ingrosso che al dettaglio** (circ. min. 31 dicembre 1997, n. 335), trattandosi di fattispecie queste, per le quali non è prevista da

altre disposizioni l'applicazione di ritenute alla fonte. Tuttavia, si fa presente che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento di cui all'art. 30 dovrebbe trovare applicazione, in via residuale, anche sui premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti titolari di redditi rientranti nell'ambito applicativo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 25 bis, ma a cui tale ultima ritenuta non si applica in forza della deroga contenuta nel 5° co. del medesimo art. 25 bis, come, ad esempio, nell'ipotesi di premi assegnati ad agenti assicurativi in occasione di operazioni a premio per loro organizzate dall'impresa di assicurazione, per le cui provvigioni, se relative a «prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione», non è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 bis, d.p.r. n. 600/73. ■ Diversamente, **non si applica alcuna ritenuta** nell'ipotesi in cui a partecipare all'operazione a premio siano dei **soggetti privati/consumatori finali**, in quanto per questi ultimi i premi assegnati non assumono rilevanza reddituale, non rientrando in nessuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6, t.u.i.r. [difatti, tra i redditi diversi di cui all'art. 67, 1° co., lett. d), t.u.i.r., non sono ricompresi anche i premi derivanti da operazioni a premio ma solo «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali»]. ■ Si precisa, inoltre, che nell'ipotesi in cui i soggetti ai quali sono assegnati i premi siano **commercianti all'ingrosso o al dettaglio**, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento di cui all'art. 30, 1° co. si applica sempre a **condizione che i premi siano relativi ad operazioni a premio** (ma lo stesso vale anche nel caso di concorsi a premio) **soggette alla disciplina regolamentare di cui al d.p.r. n. 430/01**; pertanto, la ritenuta *de qua* non è applicabile tutte le volte in cui l'assegnazione del premio non sia l'«effetto» di una promessa al pubblico unilaterale, bensì sia stato singolarmente concordato tra le parti (rientrando in tal caso nella disciplina degli sconti commerciali). ■ In forza del disposto di cui al secondo periodo del 1° co., art. 30, nella **sola ipotesi di operazioni a premio le ritenute alla fonte** (quindi, non solo quella a titolo di imposta di cui si discute, ma anche quelle a titolo di acconto previste dalle altre disposizioni, quali gli artt. 25 e 25 bis, d.p.r. n. 600/73; per quelle relative a redditi di lavoro dipendente, invece, si rinvia *infra*) **non si applicano se il valore complessivo dei premi** (derivanti da tale specifica tipologia di manifestazioni) attribuiti nel periodo di imposta dal sostituto d'imposta al medesimo

beneficiario **non supera l'importo di € 25,82** (ris. Ag. Entr. 31 marzo 2008, n. 119). La norma dispone che l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte sorge nel momento in cui, nel corso del periodo di imposta, il sostituto di imposta attribuisca al medesimo soggetto un premio il cui valore, sommato a quello dei premi allo stesso già assegnati nello stesso periodo di imposta, supera il predetto importo di € 25,82. In tale ipotesi **l'intero valore** (quindi comprensivo anche della quota di valore pari ad € 25,82) dei premi assegnati nel periodo di imposta è **assoggettato a ritenuta**. Tuttavia, l'ultimo periodo del 1° co., art. 30 precisa che tale disposizione (relativa alla non assoggettabilità a ritenuta dei premi relativi a operazioni a premio di valore non superiore a € 25,82) non si applica nel caso in cui il valore dei premi concorre a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto cui sono assegnati, in quanto nella disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente è previsto che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta ad € 258,23.

III. Le ritenute alla fonte su premi e vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità e da concorsi a premio. ■ Il 1° co. dell'art. 30 impone, inoltre, l'obbligo di effettuare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, tutte le volte in cui questi corrispondono **premi, comunque diversi da quelli su titoli e vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità e da concorsi a premio, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte**. In considerazione di ciò, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all'art. 30, 1° co., è destinata ad applicarsi (essenzialmente) nei confronti: *i*) degli **esercenti attività di commercio all'ingrosso e al minuto**; *ii*) dei **soggetti privati** che non conseguano tali premi nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente (applicandosi in tal caso la ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73), del rapporto di lavoro autonomo (applicandosi in tal caso la ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25, d.p.r. n. 600/73) o di agenzia (applicandosi in tal caso la ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 bis, d.p.r. n. 600/73) con il soggetto promotore del concorso. Pertanto, diversamente dalle operazioni a premio, nel caso di concorsi a premio la ritenuta alla fonte a titolo di imposta si applica anche nei confronti dei **soggetti privati/consumatori finali**, per i quali costituiscono **redditi diversi ex art. 67, 1° co., lett. d), t.u.i.r.:** *i*) le vincite derivanti dalle lotterie, dai concorsi a premio, dai giochi e dalle

scommesse organizzati per il pubblico; ii) i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; iii) i premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, sociali e scientifici. Ne consegue che tali redditi, ex art. 69, 1° co., t.u.i.r., «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione» ed in quanto soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sono espressamente esclusi dalla base imponibile ex art. 3, 3° co., lett. a), t.u.i.r. ■ In considerazione di quanto sopra, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all'art. 30 è destinata a trovare applicazione, oltre che nell'ipotesi (certamente più frequente) in cui i premi o le vincite *de quibus* siano conseguiti da soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e al minuto, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di un'attività di impresa (dunque produttiva di reddito d'impresa) e non sia prevista da altre disposizioni l'applicazione in tali fattispecie di una ritenuta alla fonte. Pertanto, deve essere applicata la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento di cui all'art. 30 (il cui 2° co. fa riferimento anche ai premi derivanti da giochi e competizioni sportive) sui premi delle corse dei cavalli corrisposti dall'U.N.I.R.E. alle scuderie vincitrici, «a nulla rilevando per la disposizione in esame che i premi sulle corse corrisposti alle scuderie vadano a formare anch'essi il reddito d'impresa dei percipienti, in quanto nessuna limitazione od esclusione di questo tipo è prevista dallo stesso art. 30, il quale stabilisce semplicemente che tali entrate sono assoggettate a ritenuta alla fonte» (dec. Comm. trib. centr., 3 1990, n. 7285, in *R. d. trib.* 91, II, 58). ■ Si fa, inoltre, presente che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento di cui all'art. 30 dovrebbe trovare applicazione, in via residuale, anche sui premi e vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità e da concorsi a premio assegnati a soggetti titolari di redditi rientranti nell'ambito applicativo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 25 bis, ma a cui tale ultima ritenuta non si applica in forza della deroga contenuta nel 5° co. del medesimo art. 25 bis, come, ad esempio, nell'ipotesi di premi assegnati ad agenti assicurativi in occasione di operazioni a premio per loro organizzate dall'impresa di assicurazione, per le cui provvigioni, se relative a «prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione», non è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 bis, d.p.r. 4 n. 600/73. ■ Come già ricordato, la soglia (di € 25,82) di non assoggettabilità a ritenuta di cui al 2° periodo del 1° co., art. 30, non trova applicazione nelle fattispecie qui esaminate, essendo limitato il suo ambito applicativo ai soli premi de-

rivanti da operazioni a premio (ris. Ag. Entr. 31 marzo 2008, n. 119). ■ Quanto all'aliquota della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, in forza del disposto di cui al 2° co. dell'art. 30, questa si applica nella misura del 20 per cento sui premi e vincite relativi a giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità, sull'alea o su entrambi; nella misura del 25 per cento sui premi relativi alle altre manifestazioni a premio diverse dalle precedenti (ossia sui premi corrisposti a vincitori senza che questi si sottopongano ad alcuna prova). A tal riguardo il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento i premi assegnati, nell'ambito di un concorso artistico, da una giuria appositamente costituita, ai migliori carri allegorici che sfilavano durante il carnevale, non potendo essere ricondotti, tali premi, tra quelli dei giochi basati sull'abilità o sull'alea o su entrambe; pertanto, «i suddetti premi, considerata l'ampia formulazione del primo comma dell'articolo 30 del d.p.r. 600/73, che reca in via generale la disciplina delle ritenute sui premi (...), e in mancanza della previsione di un'altra specifica ritenuta alla fonte, devono ritenersi assoggettati alla ritenuta del 25%» (ris. min. 18 aprile 2000, n. 150). ■ Nel caso di concorsi misti (circ. Ministero Attività produttive, 28 marzo 2002, n. 1/AMTC), in cui i partecipanti siano soggetti privati/consumatori finali, la ritenuta di cui al 1° co., art. 30, nella misura del 25 per cento, deve essere applicata soltanto sui premi attribuiti mediante concorso, ossia sulla base della sorte o di prove di abilità o di entrambe, mentre nessuna ritenuta dovrà essere applicata sui premi assegnati a tutti i partecipanti (Comm. trib. I grado di Milano, 1994, n. 359, in banca dati fiscoonline). Diversamente, nel caso in cui i partecipanti del concorso misto siano commercianti all'ingrosso o al dettaglio, la ritenuta *de qua* deve essere applicata sia sui premi riconducibili all'operazione a premio, sia su quelli riconducibili al concorso a premi. ■ Si precisa che il promotore della manifestazione, qualora abbia la veste di sostituto di imposta, deve applicare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 anche nell'ipotesi in cui il premio non venga assegnato o non venga richiesto e sia quindi avvenuta la sua devoluzione (ai sensi dell'art. 10, 5° co., d.p.r. n. 430/01) a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto l'assoggettamento a ritenuta non sarebbe correlato ad un arricchimento del vincitore ma opererebbe in modo oggettivo per il solo fatto dell'attribuzione del premio stesso (ris. min. 12 ottobre 1979, n. 8/1892; *contra*, C

05/547; Comm. trib. Il grado di Roma, 1993, n. 8 257, in banca dati fisconline). ■ L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le vincite di premi di modesto valore economico derivanti dall'utilizzo di apparecchi automatici o elettronici da intrattenimento [ora videogiochi di cui all'art. 110, 7° co., lett. a) del r.d. n. 773/31, c.d. Tulps] non possono essere ricondotte a vere e proprie manifestazioni a premio bensì al mero intrattenimento al quale non può essere collegato uno scopo commerciale. Pertanto, alle vincite realizzate tramite tali macchine da gioco (**apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento**) non deve essere applicata alcuna ritenuta di cui all'art. 30 (ris. min. 9 maggio 1996, n. 9 71). ■ Nell'ipotesi di **manifestazioni di sorte locali**, il 2° co. dell'art. 30 dispone l'applicazione sui premi derivanti dalle lotterie, dalle tombole, dalle pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, di una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, con facoltà di rivalsa, nella misura del **10 per cento** (circ. 10 min. 26 giugno 1998, n. 168, par. 7.8). ■ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi corrisposti dai circoli (affiliati Arci) nell'ambito delle tombole la cui organizzazione sia rivolta esclusivamente ai propri soci, in quanto effettuati in ambito privato e non soggetti all'autorizzazione preventiva prevista dalla previgente normativa di cui al r.d.l. n. 1933/38) non sono assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 (ris. min. 11 30 marzo 2000, n. 42; in senso conf. C 95/16). ■ Nel caso di **ritrovamento fortuito di oggetti in mare**, l'art. 510 del c. nav. prevede la corresponsione allo scopritore non solo del rimborso delle spese ma altresì di un premio pari ad un terzo del valore del bene ritrovato. In tal caso le capitanerie di Porto provvedono a corrispondere il premio all'avente diritto operando sull'importo del premio, in base all'art. 30, 1° co., d.p.r. n. 600/73, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento, con facoltà di rivalsa (ris. min. 29 settembre 1998, n. 55). ■ In caso di **giochi** svolti in occasione di **spettacoli radio-televisivi**, questi in forza del disposto di cui all'art. 6, 1° co., lett. b), d.p.r. n. 430/01, non sono considerati concorsi a premio se l'assegnazione dei premi promessi sia limitata ai soli spettatori presenti nello studio televisivo (per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza), sempre che l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. In ogni caso, a prescindere dalla circostanza che rientrino o meno nella categoria dei concorsi a premio, i **premi dei giochi radio-**

televisivi [essenzialmente qualificabili in capo ai beneficiari quali redditi diversi ex art. 67, 1° co., lett. d)] sono **sempre soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, con rivalsa facoltativa, con aliquota del **20 per cento**. ■ Nell'ipotesi di **concorsi letterari ed artistici o scientifici** (nonché 13 per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale), in cui «il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione di opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività» [ex art. 6, 1° co., lett. a), d.p.r. n. 430/01], i relativi premi **non sono assoggettati al regime della ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all'art. 30**, mancando in tali manifestazioni gli elementi dell'alea e del gioco, sia pure di abilità, traendo, invece, la loro giustificazione in una valutazione dell'opera artistica, scientifica o letteraria cui si intende offrire un premio di riconoscimento (ris. min. 28 ottobre 1976, n. 1251). In ogni caso tali premi costituiscono per il soggetto percettore un reddito diverso ex art. 67, 1° co., lett. d), t.u.i.r., e come tale il valore del premio andrà indicato in dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta senza alcuna deduzione (ex art. 69 t.u.i.r.). ■ Quanto alla **base imponibile** su cui deve essere 14 applicata la ritenuta di cui all'art. 30, nell'ipotesi in cui il premio sia costituito da una somma di denaro, la predetta ritenuta va applicata sull'intera somma assegnata. Nel caso in cui, invece, siano assegnati **premi in natura**, tanto nell'operazione a premio quanto nei concorsi a premio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta alla fonte è costituita dal **valore normale complessivo dei premi assegnati**, determinati ai sensi dell'art. 9 t.u.i.r., valore (normale) che va determinato facendo riferimento al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura e non al soggetto che eroga il premio. Ne consegue che il valore normale è dato dal prezzo che il vincitore dovrebbe pagare per il medesimo bene, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati (art. 9, 3° co., t.u.i.r.), a nulla, quindi, rilevando il prezzo eventualmente pattuito con il promotore della manifestazione e l'impresa che cede il bene. Inoltre, sempre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale del premio, su cui applicare la ritenuta, deve intendersi assunto **al netto dell'Iva** (ris. Ag. Entr. 26 marzo 2004, n. 54; circ. Ag. Entr. 12 aprile 2002, n. 32). ■ La ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all'art. 30 deve essere applicata dal sostituto d'imposta con **facoltà di ri-** 15

valsa sul beneficiario del premio. Pertanto il promotore della manifestazione, se sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta e può scegliere se rivalersi o meno sul beneficiario del premio addebitando a quest'ultimo l'onere economico della ritenuta, chiedendogli il rimborso della somma a tale titolo versate all'Erario. Nel caso in cui il sostituto d'imposta decida di non esercitare la rivalsa, l'onere economico così sopportato dal promotore costituirà per quest'ultimo un costo fiscalmente indeducibile ex art. 99, 1° co., t.u.i.r. Nel caso in cui, invece, il promotore/sostituto d'imposta decida di esercitare la rivalsa (tale volontà, secondo quanto chiarito nella circ. min. 7 marzo 1997, n. 69, deve essere già manifestata nel regolamento della manifestazione) ed il premio sia costituito da beni diversi dal denaro o da servizi, il soggetto assegnatario del premio ha facoltà di chiedere un premio, già prestabilito nel regolamento della manifestazione, di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l'importo della ritenuta. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. ■ La ritenuta di cui all'art. 30 deve essere versata dal promotore della manifestazione, a prescindere dalla circostanza che la rivalsa sia esercitata o meno, entro il 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono maturati (ossia a quello in cui il premio viene aggiudicato se il vincitore è noto ovvero al momento in cui il vincitore fa valere il suo diritto al premio) ed indipendentemente dal fatto che i premi siano stati effettivamente corrisposti ai vincitori.

IV. Le vincite nei giochi pubblici e le altre vincite. ■ Le vincite derivanti dalla partecipazione ai giochi gestiti o amministrati, direttamente o indirettamente, dallo Stato, costituiscono in capo al soggetto percettore un reddito diverso ex art. 67, 1° co., lett. d), t.u.i.r. In forza del disposto di cui all'art. 30, 4° co., la ritenuta su tali vincite, ossia sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in forza delle regole stabilite dalle singole leggi che disciplinano tali attività di gioco. ■ Pertanto, nel caso, ad esempio, del gioco «Bingo», regolamentato dal d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 (emanato ai sensi dell'art. 16, l. n. 133/99), la ritenuta al-

la fonte di cui all'art. 30 deve ritenersi ricompresa nel prelievo erariale unico (c.d. Preu) che, in forza del disposto di cui all'art. 5 del citato regolamento ministeriale del 2000, è fissato nella misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle (circ. Ag. Entr. 11 febbraio 2002, n. 16; circ. Ag. Entr. 13 maggio 2005, n. 21, par. 8). ■ Similmente, la ritenuta alla fonte sulle vincite degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, 6° co., Tulps è ricompresa nel Preu previsto per le macchine di cui al medesimo art. del Tulps. ■ Allo stesso modo, il 5° co. dell'art. 30 dispone che la ritenuta alla fonte di cui al medesimo articolo sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine è compresa nell'imposta unica prevista dal d.lgs. n. 504/98. ■ Il successivo 6° co. dell'art. 30 dispone inoltre che l'imposta sulle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. In tal senso, ad esempio, l'art. 22, d.p.r. n. 169/98 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli) dispone che l'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli di cui all'art. 30, 6° co., d.p.r. n. 600/73, è compresa nell'imposta unica di cui agli artt. 14 ss. del medesimo d.p.r. n. 169/98. Ed ancora, ad esempio, nel caso di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi, l'art. 11, d.m. 1 marzo 2006, n. 111 dispone, anche in questo caso, che l'imposta sulle vincite relative a tali scommesse, di cui all'art. 30, 6° co., d.p.r. n. 600/73, è compresa nell'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504/98. ■ Con riferimento alle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate, l'art. 10 ter. d.l. n. 669/96 (conv. con modif. nella l. n. 30/97) ha introdotto nell'art. 30, d.p.r. n. 600/73, il 7° co. (in vigore dal 1 gennaio 1997), in forza del quale la ritenuta su tali vincite è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3, d.p.r. n. 64/72.